



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

DETERMINAZIONE
DELLA DIRIGENZA

Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
Settore Economato

Oggetto **Indizione procedura aperta per
l'affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo 2023-
2026, rinnovabile CIG
9662824E9B**

IL DIRIGENTE

Atteso che l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici siano precedute da una determinazione a contrarre adottata dalla stazione appaltante nel rispetto del proprio ordinamento;

Preso atto che con determinazione n. 139/B-FP dell'11.04.2017 questo Ente, in veste di Stazione Unica Appaltante per il sistema camerale piemontese, in seguito a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ha aggiudicato ad AON spa il servizio di brokeraggio assicurativo per anni tre per:

- l'Ente stesso
- le Aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico
- Unioncamere Piemonte
- la Camera di commercio di Alessandria e l'Azienda speciale Asperia
- la Camera di commercio di Biella e Vercelli;

Vista la determinazione n. 167/B-FP del 19/05/2020 con cui è stato rinnovato il contratto tra questo Ente e AON spa per il servizio di cui sopra per il periodo 1.06.2020-31.05.2023 e dato atto che lo stesso è prossimo alla scadenza;

Rilevata la necessità di continuare ad avvalersi di tale servizio per un periodo che, in ragione delle prestazioni richieste, si ritiene congruo in tre anni rinnovabili onde garantire il permanere nel tempo delle necessarie tutele assicurative;

Dato atto che l'acquisto in oggetto è presente nella programmazione biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 con il codice CUI 80062130010202300026;

Vista la nota n. 143143 del 2.11.2022 con cui questo Ente ha chiesto ad Unioncamere Piemonte, alle Aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico e alla Camera di commercio di Asti-Alessandria di manifestare la

propria intenzione circa l'interesse o meno a partecipare nuovamente alla procedura per l'affidamento del servizio in discorso, beneficiando delle conseguenti economie di scala;

Viste altresì la nota n. 143144 del 2.11.2022 con cui questo Ente, alla luce dell'accorpamento degli enti camerali di Biella e Vercelli con quelli di Novara e del Verbano Cusio Ossola, ha chiesto alla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte di manifestare la propria intenzione circa l'interesse o meno a partecipare nuovamente alla procedura in discorso e la nota n. 0143289 del 2.11.2022 con cui questa Camera, in virtù della sottoscrizione della Convenzione della Stazione Unica Appaltante in data 18.07.2017 da parte della Camera di commercio di Cuneo, ha richiesto alla stessa la manifestazione di interesse o meno alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di cui sopra;

Preso atto che con note nn. 2738 del 4.11.2022 e 147456 del 10.11.2022 Unioncamere Piemonte e la Camera di commercio di Asti-Alessandria hanno manifestato l'intenzione di partecipare alla suddetta procedura e che invece con nota n. 143907 del 03.11.2022 la Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha dichiarato di non essere interessata a prendere parte alla stessa;

Considerato che anche le Aziende Speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico, rispettivamente con note n. 153010 del 21.11.2022 e n. 158 del 23.12.2022, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 155071 del 24.11.2022 hanno manifestato l'interesse a prendere parte alla procedura;

Preso atto che non è pervenuta risposta da parte della Camera di commercio di Cuneo;

Preso atto che con note nn. 14319, 14320, 14321 e 14322 del 1.02.2023 trasmesse rispettivamente all'Azienda Speciale Laboratorio Chimico, alla Camera di commercio di Asti-Alessandria, all'Azienda Speciale Torino Incontra e ad Unioncamere Piemonte questo Ente ha trasmesso il capitolato ed il disciplinare di gara chiedendo loro l'approvazione formale degli stessi;

Viste le note acquisite al protocollo dell'Ente nn. 15210 del 2.02.2023, 17687 del 7.02.2023, 20644 del 13.02.2023 e 21639 del 15.02.2023 ricevute rispettivamente dall'Azienda Speciale Laboratorio Chimico, da Unioncamere Piemonte, dalla Camera di commercio di Alessandria-Asti e dall'Azienda speciale Torino Incontra con le quali gli enti in discorso hanno approvato il capitolato ed il disciplinare di gara;

Preso atto che la suddetta convenzione, onde garantirne la sostenibilità, prevede:

- la condivisione pro quota tra i soggetti aderenti alla S.U.A. dei costi diretti delle singole procedure, quali contributi ANAC, costi di pubblicità legale e di eventuali contenziosi;
- riconoscimento a questo Ente di un corrispettivo pari al 2% del valore complessivo al netto dell'IVA del contratto sottoscritto da ciascun aderente, da liquidarsi su base annuale quale compenso per le attività prestate in veste di S.U.A.;

Considerato che il servizio di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto per l'appaltante, né per compensi, né per rimborsi, in quanto il corrispettivo del broker è costituito dalle provvigioni sui premi

assicurativi versati direttamente dalle società assicurative nei limiti della percentuale dichiarata dal broker in sede di partecipazione alla gara;

Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze della precedente procedura di scelta del contraente di cui al provvedimento n. 139/B-FP dell'11.04.2017, aggiudicata ad una provvigione pari al 4%, e della situazione di mercato corrente, ricomprendere tra il 4% (aliquota minima) ed il 12% (aliquota massima) l'aliquota provvigionale da porre a base di gara;

Considerato che il criterio di aggiudicazione è necessariamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, temperando quindi l'elemento economico di cui sopra (al quale si ritiene di attribuire un punteggio massimo non superiore a 20 punti) con l'elemento tecnico/qualitativo (al quale conseguentemente attribuire un punteggio massimo non inferiore a 80 punti);

Preso atto che il servizio in oggetto non è acquistabile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, né sussistono convenzioni Consip o SCR Piemonte attive che lo permettano;

Ritenuto necessario prevedere che i partecipanti alla procedura siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale ex art. 83 D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese con l'indicazione nell'attività svolta di "mediazione assicurativa o riassicurativa di cui all'art. 1 della Legge n. 792 del 28/11/84" o dicitura equivalente;
- b) iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 - Sezione B "Broker";
- c) adeguata esperienza da documentarsi mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi di brokeraggio assicurativo effettuati negli ultimi tre anni nei confronti di PP.AA., con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Da tale elenco dovrà risultare un fatturato totale pari ad almeno € 155.857,45 (pari al valore teorico massimo del contratto, comprensivo di rinnovo), conseguito integralmente con PP.AA.;

Tenuto altresì conto che gli eventuali soggetti partecipanti sono posti sotto il controllo dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore, e che conseguentemente non si ritiene utile prevedere ulteriori requisiti di partecipazione;

Preso atto che il valore presunto del contratto, tenuto conto dell'opzione di eventuale rinnovo, è pari ad € 155.857,45, quindi inferiore alla soglia di € 215.000,00 al superamento della quale occorre obbligatoriamente ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

Visto l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che fa salva la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche per i contratti di valore inferiore alla medesima;

Ritenuto opportuno, onde garantire la massima trasparenza, pubblicità e partecipazione alla procedura di scelta del contraente per il servizio in discorso, indire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 alla quale qualsiasi operatore economico interessato ed in possesso dei requisiti

sopra previsti può presentare un'offerta nel termine minimo di 35 giorni dalla trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

Preso altresì atto che la gara si svolgerà in via telematica, tramite il portale Sintel realizzato da Aria spa, società in house della Regione Lombardia, a cui questo Ente ha aderito con determinazione n. 172/B-FP del 2019;

Visti gli atti di gara predisposti dal Settore Economato dell'Ente, consistenti nel capitolato, disciplinare e bando di gara, nonché la modulistica per la resa delle dichiarazioni di legge e la formulazione delle offerte;

Preso atto dei parametri qualitativi individuati dal disciplinare di gara al punto 5 quali elementi da valutare al fine di valorizzare la componente qualitativa di ogni offerta presentata;

Rilevata che ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 occorrerà procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle offerte, che dovrà avvenire dopo il termine di presentazione delle offerte;

Visto l'art. 73 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina la pubblicazione degli atti di gara;

Visto il D.M. 2 dicembre 2016 che definisce gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Preso pertanto atto che il bando di gara dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto su 2 quotidiani nazionali e 2 locali oltre che sul sito internet dell'ente www.to.camcom.it nella sezione "bandi di gara", e che le spese per la pubblicità obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, come espressamente indicato negli atti di gara e previsto dal D.M. 2/12/2016;

Ritenuto inoltre opportuno pubblicare il bando di gara per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, non comportando oneri per l'Ente;

Vista la deliberazione n. 830 del 21.12.2021 dell'ANAC che prevede che le stazioni appaltanti versino all'Autorità stessa un contributo variabile in base all'importo a base d'asta, come segue:

| importo a base di gara | quota per le stazioni appaltanti |
|---|----------------------------------|
| inferiore ad € 40.000 | Esente |
| da € 40.000 fino ad un importo inferiore a € 150.000 | € 30,00 |
| da € 150.000 fino ad un importo inferiore a € 500.000 | € 225,00 |
| da € 500.000 fino ad importo inferiore a € 1.000.000 | € 375,00 |
| da € 1.000.000 fino ad un importo inferiore a € 5.000.000 | € 600,00 |
| da € 5.000.000 fino ad un importo uguale o maggiore ad € 20.000.000 | € 800,00 |

Considerato che l'importo a base di gara è pari ad € 155.857,45, pari al valore teorico massimo del contratto, e che quindi è necessario versare alla sopra citata autorità l'importo di € 225,00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 31 comma 1, il quale prevede la nomina del Responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici;

Preso atto della necessità di prorogare il contratto in essere per il servizio di brokeraggio per il tempo necessario a concludere la procedura di scelta del contraente in discorso, presumibilmente sino al 31/12/2023;

Visto l'art. 26 D.Lgs. 81/08 s.m.i. che prevede per il datore di lavoro committente l'obbligo di elaborare un "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze", che indichi le misure adottate per l'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, per la riduzione al minimo degli stessi rischi, disponendo altresì che tale documento sia allegato al contratto d'appalto;

Tenuto conto che, secondo la medesima disposizione normativa, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/06 s.m.i. (ora D.Lgs. 50/2016), il D.U.V.R.I. deve essere redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa;

Considerato che con provvedimento n. 206/A-SG del 10 novembre 2014, parzialmente integrata e modificata con successiva determinazione n. 32/A-SG del 20 marzo 2015, sono state tra l'altro individuate le funzioni da delegare a ciascun dirigente dell'Ente e con successiva Disposizione Gestionale n. 14 del 26.03.2020 lo scrivente è stato anche delegato ad elaborare il documento di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

Tenuto conto che secondo il comma 3-bis della medesima disposizione normativa non si è resa necessaria la redazione del D.U.V.R.I., poiché trattasi di servizio intellettuale;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento adottato dall'Ente ai sensi del D.P.R. 62/2013 si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi dell'Ente e che, in caso di violazione degli stessi, è prevista l'applicazione della clausola di risoluzione del rapporto e, previa contestazione scritta, della clausola sanzionatoria;

Visto il Regolamento di disciplina e organizzazione degli acquisti di beni e servizi dell'Ente, adottato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7 del 22 luglio 2019;

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 14 del 26 Marzo 2020 con cui è stato attribuito l'incarico di direzione dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 265 del 23 dicembre 2022 di assegnazione del budget direzionale anno 2023 ai dirigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 21 del 13 dicembre 2022 di approvazione del preventivo economico pluriennale 2023-2025;

Verificato che l'iniziativa/l'acquisto in oggetto è stato previsto nell'ambito del preventivo economico e valutato che sussiste la disponibilità necessaria a sostenerne gli oneri;

Accertato che il presente atto è conforme alle previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 78 del 01/07/2009 convertito nella L. n. 102 del 03/08/2009;

DETERMINA

1. di autorizzare l'indizione di procedura aperta per l'individuazione del fornitore del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni (01/07/2023-30/06/2026) rinnovabile per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per questa Camera e per
 - le aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico
 - Unioncamere Piemonte
 - la Camera di commercio di Alessandria-Asti e le relative aziende speciali
2. di approvare gli uniti disciplinare di gara (all. A), capitolato di gara (all. B) e bando di gara (all. C), nonché la modulistica per la resa delle dichiarazioni di legge e la formulazione delle offerte, che formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di pubblicare il bando di gara oltre che sul sito internet dell'Ente, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dando atto che tali pubblicazioni non comportano oneri per l'Ente;
4. di fissare il termine minimo di presentazione delle offerte in 35 giorni dalla trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
5. di pubblicare inoltre il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui quotidiani così come indicato in premessa, avvalendosi della società Lexmedia s.r.l., C.F./P.IVA 09147251004 - CIG Z6339FD69C, operatore economico affidatario da parte di SCR Piemonte dell'accordo quadro per il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007, fra i quali è ricompreso anche questo Ente, per un importo presunto di massimi lordi € 12.000,00 al netto dell'iva, comprensivo della pubblicità obbligatoria sull'esito della gara, imputando il relativo onere al conto 121526 - Partite attive da incassare ai sensi del D.M. 2/12/2016 per il corrente esercizio;
6. di versare all'ANAC l'importo di € 225,00 , secondo le modalità e i termini previsti della Deliberazione n. 830 del 21.12.2021 citata in premessa, imputando il relativo onere al conto 327017 imposte cdc B997 del budget per il corrente esercizio;
7. di prorogare il contratto in essere con l'attuale fornitore (AON spa) fino al termine dell'espletamento della procedura di gara in discorso, presumibilmente fino al 31/12/2023;

8. di nominare Responsabile del procedimento del presente affidamento il sig. Piergiorgio Martin, responsabile del settore Economato, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle linee guida citate in premessa, il quale provvederà agli adempimenti in tema di trasparenza, pubblicando il presente atto sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara, provvedimenti, avvisi ai sensi dell'art. 37 c. 1, lett. b) D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL DIRIGENTE
Marco Minarelli
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per le registrazioni contabili
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
Marco Minarelli
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005